

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSISTENZA SCUOLABUS PER IL BIENNIO 2015/2016-2016/2017

CIG:

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DELL’APPALTO	
Articolo 2 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS.....	
Articolo 3 COSTO DEL SERVIZIO	
Articolo 4 DURATA DEL SERVIZIO.....	
Articolo 5 UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO.....	
Articol6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	
Articolo 7 FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Articolo 8 DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	
Articolo 9 ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL COMUNE.....	
Articolo 10 SPESE DI CONTRATTO.....	
Articolo 11 ONERI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA....	
Articolo 12 CAUZIONI.....	
Articolo 13 RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE	
Articolo 14 PAGAMENTI.....	
Articolo 15 SUBAPPALTO	
Articolo 16 RIFUSIONE DANNI E SPESE.....	
Articolo 17 PENALITA'.....	
Articolo 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	
Articolo 19 CONTROVERSIE CONTRATTUALI.....	
Articolo 20 RINVIO AD ALTRE NORME	
Articolo 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	

Articolo 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento per la durata due anni scolastici (2015/12016 – 2015/2016) del servizio di assistenza alunni iscritti al servizio trasporto scolastico organizzato dal Comune a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Primo grado del Comune di Montegranaro.

Per motivi d’urgenza il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

Articolo 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS

Il servizio, disciplinato nel capitolato, comprende l’assistenza sullo scuolabus per il trasporto casa/scuola e scuola/casa degli alunni su n. 5 autobus comunali.

Le sedi delle scuole sono le seguenti:

- ✧ Scuola dell'infanzia S.Liborio v.Ghandi
- ✧ Scuola dell'infanzia S.Maria v.S.Maria
- ✧ Scuola dell'infanzia Capoluogo c/o Scuola dell'infanzia di S.Liborio v.Ghandi
- ✧ Scuola Primaria Capoluogo v.Cavallotti
- ✧ Scuola Primaria S.Liborio via Ghandi
- ✧ Scuola Primaria S.Maria via S.Maria
- ✧ Scuola Secondaria di I° grado v.Martiri d'Ungheria

Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti.

Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale per mutate esigenze del Comune e/o dell'Autorità scolastica, circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita.

In caso di assemblee il trasporto degli alunni verrà garantito, secondo gli orari diversi delle lezioni ingressi/uscite, nei limiti delle effettive possibilità organizzative.

L'assistente dovrà vigilare sugli utenti del servizio dal momento iniziale dell'affidamento e fino a quando questi non siano stati affidati all'accertata vigilanza della scuola od a quella effettiva dei genitori o del soggetto da questi indicato e comunicato preventivamente alla ditta appaltatrice. In caso di assenza del genitore o soggetto da questi indicato, nel momento della riconsegna del bambino, l'assistente è tenuta a vigilare sull'alunno che verrà riaccompagnato a scuola, fino a quando non verrà ritirato dal genitore o chi per lui delegato. In ogni caso l'assistente avrà il dovere di vigilare con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico - psichico del minore, che quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità.

La ditta deve assicurare la presenza di n. 1 assistente per ogni scuolabus.

Articolo 3

COSTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale alla Ditta aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio richiesto è corrispondente alla somma offerta in sede di gara dalla Ditta medesima a ribasso sull'importo base fissato in **€126.000,00+ iva**

Il servizio viene effettuato dal lunedì al sabato, dal mese di settembre al mese di giugno, nel modo seguente:

lunedì-martedì-giovedì-venerdì: dalle 7 alle 8.15 (n.5 unità);dalle ore 8.15 alle ore 9,30 (n.2 unità) dalle 12 alle 14 (n.5 unità) dalle 15 alle 16.30 (n.2 unità).

Mercoledì: dalle 7 alle 8.15 (n.5 unità);dalle ore 8.15 alle ore 9,30 (n.2 unità) dalle 12 alle 14,30 (n.5 unità);dalle 15 alle 18,30 (n.2 unità);dalle 17 alle 18.30 (n.3 unità)

Sabato: dalle 7 alle 8.15 (n.3 unità);dalle 12 alle 14 (n.3 unità)

Il monte ore indicato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto d'obbligo in considerazione delle esigenze del servizio.

In caso di diminuzione o aumento del numero delle ore di servizio anche oltre i limiti di cui al precedente punto, qualora il Comune lo ritenga necessario, la ditta aggiudicataria deve comunque garantire lo svolgimento del servizio con le medesime modalità, per il monte ore che risulterà necessario.

rticolo 4

DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata di 2 anni con decorrenza dall'avvio del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2015-2016 sino al 30.6.2017 e comunque, secondo il calendario scolastico e le disposizioni del Capo D'Istituto. E' esclusa la rinnovazione tacita del contratto.

E' prevista la proroga tecnica fino a conclusione delle procedure per l'espletamento della successiva gara, comunque per un periodo massimo di mesi sei al fine di garantire la continuità del servizio.

Per motivi d'urgenza il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

Articolo 5

UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire, in ogni momento, il numero dei trasportati e di modificare il tragitto secondo le esigenze funzionali e logistiche

L'eventuale aumento o diminuzione del numero dei trasportati non comporta alcuna modificazione del costo del servizio e delle condizioni particolari fissate dal presente capitolato.

Articolo 6

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del lavoro deve essere improntata ai criteri necessari a garantire la massima qualità possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge.

L'appaltatore dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.

Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione Comunale in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa deve inoltre, attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali di settore.

Articolo 7

FORMAZIONE PROFESSIONALE

La ditta aggiudicataria del servizio deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste dal contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune.

Articolo 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D. Lgs 81/2008.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata, durante il trasporto, a vigilare, anche con l'ausilio di altro personale, sul comportamento degli alunni al fine di garantirne la sicurezza.

Articolo 9

ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL COMUNE

La responsabilità della gestione del servizio assistenza alunni scuolabus è a carico della ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

La ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere.

La ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque protesta che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l'amministrazione Comunale dovrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria.

Articolo 10

SPESE DI CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore. L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente capitolato, oltre la decadenza dell'affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare l'appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali responsabilità civili.

Articolo 11

ONERI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio alla stipulazione del contratto e le spese di assicurazione per la responsabilità civile per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone.

Articolo 12

CAUZIONI

Per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara da prestare nei seguenti modi:

- a) assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Montegranaro;
- b) fidejussione bancaria o polizza assicurativa il cui oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: "Cauzione provvisoria a garanzia degli oneri e obblighi di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di assistenza scuolabus". La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà essere valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un istituto autorizzato all'emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria, precedentemente alla stipulazione del contratto, dovrà costituire cauzione definitiva di un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria, questa deve contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva.

La mancata costituzione della cauzione di cui al comma 2 determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Articolo 13

RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la ditta aggiudicataria non accetti per sua scelta l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno da parte dell'amministrazione.

Articolo 14

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile entro 30 giorni dal ricevimento della stessa a mezzo mandato del Tesoriere Comunale.

Si darà corso al pagamento dopo la verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte del responsabile dell'ufficio.

Articolo 15

SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto, o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

Articolo 16

RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità l'Amministrazione Comunale può rivalersi, mediante ritenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria per servizi eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

Articolo 17

PENALITA'

La ditta aggiudicataria nella gestione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Le penalità saranno comminate mediante nota d'addebito approvata dall'Ufficio comunale competente previa contestazione scritta dell'inadempienza.

Si provvederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

Potranno essere applicate le seguenti penalità:

- a) Ritardo o mancato svolgimento del servizio senza giustificato motivo, penale di euro 200,00 ad ogni infrazione;
- b) Comportamento non corretto del personale addetto al servizio in oggetto, penale di euro 100,00 ad ogni infrazione;

Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili controdeduzioni, le penali si intendono accettate.

Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, qualora si dovessero riscontrare violazioni a norme legislative.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di tre penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità. L'Amministrazione Comunale inoltre, qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando altra ditta; gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione Comunale verranno posti a carico della ditta aggiudicataria.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione definitiva versata dalla ditta aggiudicataria che dovrà essere immediatamente integrata.

L'ufficio farà pervenire alla ditta aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate al servizio.

Se la stessa ditta aggiudicataria non fornisce nessuna controprova probante, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali previste nel presente capitolato.

Si precisa che l'importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto.

Il Comune provvederà, con proprio personale, al controllo del servizio.

Articolo 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dell'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1465 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di 3 penalità e successiva diffida ad adempiere, anch'essa comportante penalità;
- b) apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- c) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- d) mancata osservanza del divieto di subappalto, tranne i casi previsti dal presente capitolato;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- l) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- n) ogni inadempimento qui non contemplato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del C.C.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi con lettera raccomandata.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, la Società aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che potranno verificarsi.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale motivata soppressione del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 19

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente Capitolato, qualunque ne sia la natura o la causa, è competente a giudicare il Tribunale di Fermo.

Articolo 20

RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle vigenti norme che disciplinano gli appalti dei Comuni e alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

Si applicano inoltre le Leggi e i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel concorso del contratto; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro e comunque, aventi attinenza con il servizio oggetto della presente gara.

Articolo 21

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante.